



CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE

Camera valdostana delle imprese e delle professioni
Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales

AVVISO

PER LA CANDIDATURA PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DEGLI ESPERTI DI SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' VALUTATIVE PER GLI ASPETTI DI CONTENUTO CURRICOLARE E PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DERIVANTI DA APPRENDIMENTI FORMALI NON FORMALI E INFORMALI

Articolo 1) OGGETTO

1. Il presente avviso è emesso in attuazione:

- della legge n. 580/93 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", articolo 2, comma 2, lettera e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare : (...) punto 2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali (...);
- dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2003, "Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione di servizi per l'impiego";
- del decreto legislativo n. 13/2003 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- del decreto interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
- delle deliberazioni della Giunta regionale n. 103 in data 8 gennaio 2021 e n. 83 in data 31 gennaio 2022;
- del provvedimento dirigenziale del Coordinatore del Dipartimento regionale Politiche del Lavoro e della Formazione n. 942 del 23 febbraio 2022
- della Convenzione in essere tra l'Assessorato regionale Sviluppo economico, Formazione e lavoro nell'ambito del sistema regionale di certificazione delle competenze e la Chambre valdôtaine;

2. L'avviso ha lo scopo di raccogliere le candidature per la costituzione di un Elenco di Esperti per lo svolgimento della funzione di "realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale (d'ora in avanti Esperti di settore) nell'ambito dei servizi di validazione e certificazione delle competenze.

Articolo 2) GESTIONE DELL'ELENCO

1. La Chambre valdôtaine, in collaborazione con la Struttura regionale Politiche della formazione, cura la gestione dell'Elenco. In particolare:
 - raccoglie e valuta le domande di inserimento nell'Elenco;
 - comunica agli interessati l'esito dell'istruttoria ed effettua i controlli secondo la normativa vigente;
 - pubblica l'Elenco sul sito istituzionale;
 - cura l'aggiornamento dell'Elenco con cadenza semestrale (inserimenti e cancellazioni);
 - promuove l'Elenco anche attraverso la collaborazione delle Associazioni professionali e di categoria.
2. L'inserimento nell'Elenco non dà alcun diritto ad essere nominati nelle Commissioni, ma registra una mera disponibilità a svolgere la funzione di cui all'art. 1, comma 2. L'Esperto inserito nell'Elenco può chiedere la propria cancellazione.
3. L'inserimento e la cancellazione dall'Elenco hanno cadenza semestrale, entro il 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno, con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre e 30 giugno di ogni anno.
4. La Chambre procede alla costituzione e all'aggiornamento dell'Elenco con una logica di progressività nel tempo, anche in relazione alle attività di aggiornamento e manutenzione del Repertorio regionale dei profili e degli standard professionali.

Articolo 3) RUOLO E COMPITI DELL'ESPERTO DI SETTORE

1. Gli Esperti, provenienti dal mondo del lavoro, svolgono la funzione di *Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale* prevista dalla disciplina nazionale e regionale in materia di certificazione delle competenze.
2. L'Esperto proviene dal settore di riferimento della qualifica professionale di cui i candidati richiedono la certificazione. In particolare l'Esperto, nel corso dell'accertamento, individua gli aspetti peculiari e concorre, attraverso le proprie competenze specifiche (teorie, metodi, tecniche e strumenti) alla valutazione della prestazione del candidato.
3. Nello specifico l'Esperto:
 - partecipa, sulla base del disegno valutativo complessivo, alla progettazione e somministrazione delle prove d'esame e alla definizione degli strumenti di valutazione: es. griglie di osservazione/valutazione, criteri, indicatori, soglie;
 - valuta il candidato nell'esercizio delle prove;
 - gestisce il colloquio tecnico;

- esprime una valutazione sulle performance del candidato, sulla base delle griglie di valutazione predisposte.
4. L'importo del gettone di presenza da corrispondere ai componenti delle Commissioni di certificazione è quantificato in euro 205,00, al lordo delle trattenute di legge e al netto della eventuale IVA, per la giornata intera (ovvero quella di durata pari o superiore a 5 ore) e in euro 104,00 al lordo delle trattenute di legge e al netto della eventuale IVA, per la seduta di durata inferiore a 5 ore. Le commissioni per la certificazione delle competenze e il rilascio delle qualificazioni in esito alle attività di formazione professionale sono disciplinate dalle specifiche disposizioni in materia di formazione professionale, alle quali si rimanda.

Articolo 4) REQUISITI PER L'INSERIMENTO IN ELENCO

1. Gli esperti di settore sono persone in possesso di competenze professionali coerenti con il profilo professionale oggetto della valutazione. Possono presentare candidatura per l'inserimento in Elenco i titolari/soci di impresa, nonché i lavoratori qualificati – esclusi quindi gli apprendisti – dipendenti, per almeno tre anni negli ultimi cinque, di imprese operanti nel settore cui appartiene la figura professionale di riferimento, anche in quiescenza da non più di tre anni.
2. Possono altresì presentare la propria candidatura esperti in possesso di specifiche esperienze professionali – anche se non esercitate nelle modalità di cui al comma 1 – nel settore di riferimento;
3. I requisiti minimi per la presentazione della candidatura sono i seguenti:
 - aver compiuto 25 anni;
 - conoscere la lingua italiana, parlata e scritta;
 - essere residenti in Italia. Gli stranieri extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;
 - aver ricoperto per almeno cinque anni - anche non continuativi – negli ultimi dieci, ruoli tecnici o gestionali nel settore di riferimento della qualificazione o, in alternativa, possedere chiara fama nazionale o internazionale o riconosciuto prestigio professionale a livello regionale, indicando nel curriculum vitae da allegare alla domanda la propria esperienza professionale inequivocabilmente riconducibile ai settori e alle figure o profili scelti. Devono essere descritte le responsabilità assunte e il ruolo ricoperto in riferimento alle attività coerenti con ciascuna figura, profilo e percorso, facendo emergere la competenza acquisita e l'esperienza maturata nell'ambito del processo lavorativo in oggetto.
 - possedere i requisiti di onorabilità e affidabilità morale e professionale.
4. Può costituire ulteriore elemento di valutazione in sede di nomina della Commissione il possesso di titoli o qualificazioni professionali coerenti con la qualificazione professionale oggetto della certificazione;
5. Per mantenere l'iscrizione nell'Elenco è obbligatorio partecipare, a titolo gratuito, all'attività formativa, della durata complessiva di 3 ore all'anno,

organizzata dall'Assessorato regionale competente. La mancata partecipazione alla formazione per 2 anni consecutivi comporta la cancellazione dall'Elenco.

Articolo 5) COMPOSIZIONE DELL'ELENCO

1. L'Elenco è costruito per sezioni, avendo a riferimento l'articolazione del QNQR – Quadro Nazionale Qualificazioni Regionali – con riferimento ai settori economico-professionali (S.E.P.) e alle sequenze di processo.
2. Possono essere iscritti nell'Elenco anche Esperti per la valutazione di competenze e abilitazioni non collegate a profili professionali, di interesse per la Regione. In tale caso gli Esperti della Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale non sono inseriti in Elenco in relazione ai S.E.P., bensì in una apposita sezione.

Articolo 6) MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La domanda, disponibile sul sito della Chambre, deve recare firma autografa o digitale e deve essere corredata degli allegati previsti (fotocopia completa documento di identità in corso di validità e curriculum vitae).
2. L'inserimento in Elenco viene fatto 2 volte l'anno, nel mese di luglio e nel mese di gennaio, per le candidature pervenute nel semestre precedente.
3. In sede di istituzione dell'Elenco verranno iscritti entro il 30 settembre 2022 coloro che presenteranno domanda entro il 15 settembre 2022. L'Elenco verrà implementato nel mese di gennaio 2023 e in seguito con la cadenza indicata al comma 2.
4. La domanda deve indicare i S.E.P. e i processi di cui al Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni, come risultanti dalla tabella allegata.
5. Le esperienze professionali indicate nel curriculum devono essere coerenti - per contenuto professionale – all'area professionale o al processo. E' possibile presentare domanda per l'inserimento in più sezioni dell'elenco.

Articolo 6) ACCOGLIMENTO CANDIDATURE

1. Le candidature sono esaminate sotto il profilo tecnico da un Nucleo di valutazione composto da:
2. Presidente della Chambre o suo delegato
3. Dirigente dell'Area di Regolazione del mercato, Promozione e Provveditorato o suo delegato
4. Dirigente/Funziario dell'Assessorato regionale competente.
5. Il giudizio della Commissione sull'ammissibilità o meno delle candidature non è sindacabile. La Commissione può richiedere un'integrazione dell'istruttoria, assegnando un termine.
6. L'inserimento in Elenco è disposto con determinazione del Dirigente competente, così come la cancellazione.